

Circolare n. 10 del 16/09/2011

Oggetto: aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% a partire dal 17/09/2011.

Come comportarsi

Entra in vigore da domani 17/09/2011 l' applicazione della nuova aliquota iva del 21% che sostituisce la aliquota del 20%.

Se il listino prezzi è al lordo dell' iva, un metodo veloce per aumentarli è moltiplicare l' importo lordo per 1,00833334. Per esempio : vecchio prezzo di listino compreso iva al 20% Euro 1.200,00 moltiplicato per 1,00833334 = Euro 1.210,00 nuovo prezzo di listino compreso iva al 21%.

Per individuare l'aliquota applicabile all'operazione, occorre fare riferimento al cosiddetto «momento di effettuazione», che è differenziato per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Cessioni di beni. In linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- a) le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- b) le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare). Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (per esempio, la vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva si considera effettuata al verificarsi della condizione); se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre l'anno dalla consegna o spedizione. Il differimento non opera per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri sub a) e b). Se la fattura viene emessa in un momento successivo (per esempio perché il cedente si avvale della fatturazione differita, oppure anche per inosservanza del termine di legge), l'aliquota dovuta è comunque quella in vigore nel momento (precedente) dell'effettuazione dell'operazione. **Pertanto, tutte le vendite di beni che siano stati consegnati o spediti prima dell'entrata in vigore dell'aumento, anche se fatturate dopo, saranno assoggettate all'aliquota del 20%.**

Prestazioni di servizi. Per le prestazioni di servizi, invece, vale generalmente il criterio di cassa per tutti i soggetti Iva: il momento di effettuazione dell'operazione coincide, infatti, con il pagamento del corrispettivo, mentre non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Ne discende, per esempio, che, in relazione a un contratto di locazione di un bene mobile o immobile, i canoni maturati prima, ma pagati dopo l'entrata in vigore della norma dovranno essere fatturati con l'aliquota del 21%.

Anticipazione del momento di effettuazione. Vi è tuttavia un'altra disposizione, molto importante, secondo cui, se anteriormente al verificarsi degli eventi descritti sopra, o indipendentemente da essi, sia emessa la fattura oppure sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima si applica la vecchia aliquota.

Stesso discorso vale se vengono fatturati anticipatamente canoni di locazione che matureranno dopo. Le note di variazione (note di credito o di debito) emesse dopo l'aumento dell'aliquota IVA, ma riferite a operazioni precedenti fatturate con la vecchia aliquota, dovranno portare la vecchia aliquota.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*